

Sp. n. 577/18
Dep. 17 APR. 2018
Fasc. n. 377/18
Cron. 3394/18
Fiep. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia nella persona della Dr. Rita Rosa, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 372/2017, promossa da:

_____ con sede a Bollate (MI) in persona del l.r.p.t.
rappresentato e difeso dall'Avv. A _____ del Foro di Reggio Emilia ed
elettivamente domiciliata presso Alessandro Globoconsumatori Onlus, Alessandria, via
Cremona n. 6
- opponente

CONTRO

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA in persona del Prefetto in carica
- opposta

CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI in persona del Prefetto in carica
- opposta

OGGETTO

Opposizione ex art. 204 bis c.d.s..

Decisa con lettura del dispositivo all'udienza del giorno 13/04/2018 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'opponente: "Voglia il G.d.p. ... in annullare o comunque dichiarare inefficace il verbale di contestazione elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di

P.S. in data 19/07/2017 n. SCV/0005403809".

Per l'opposta: "... confermare il provvedimento opposto ed il rigetto del ricorso con vittoria di spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 4/09/2017 la società persona del l.r.p.t. presentava opposizione al verbale di contestazione elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di P.S. in data 19/07/2017 n. per violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s.

La società ricorrente eccepiva la illegittimità del verbale di contestazione e l'inesistenza della violazione per l'inattendibilità del sistema di controllo fotografico ed elettronico della velocità, l'inesistenza di approvazioni/omologazioni del sistema SICVE, l'illegittima applicazione della riduzione del 5% ex art. 345 comma 2 Reg. es. att. nonché la illegittimità costituzionale del sistema per violazione dei principi di parità ed eguaglianza.

In data 26/10/2017 si costituiva l'ufficio del Prefetto di Reggio Emilia mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta ed allegata documentazione contestando le deduzioni avversarie ritenute infondate.

All'udienza del giorno 13/04/2018, assente la Prefettura resistente, la ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportato ed il Giudice rientrato dalla camera di consiglio decideva dando lettura del dispositivo di sentenza.

Unico motivo meritevole di approfondimento è quello inerente la carenza o meno di verifiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità utilizzata nel caso che ci riguarda, risultando documentalmente fornita la prova dell'imputabilità dell'asserita violazione al veicolo di proprietà di

FR

Con la sentenza n. 113 del 18/06/2015 la Corte costituzionale, ribaltando un ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6 c.d.s. «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura».

E' infatti irragionevole, secondo la Consulta, esonerare da verifiche periodiche gli autovelox, i tutor, i telelaser, i photored e gli strumenti di controllo elettronico delle infrazioni del c.d.s. dal momento che solo un costante controllo della funzionalità di tali apparecchi può garantire l'effettività degli accertamenti data la natura essenzialmente «probatoria» dell'utilizzo degli strumenti di rilevazione prevista dall'art. 142, comma 6, c.d.s..

Ne consegue che ogni apparecchio utilizzato nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità deve essere sempre sottoposto a controlli periodici e a taratura, onde evitare il rischio di errori.

Le sole risultanze del verbale di contestazione opposto e la documentazione fotografica prodotta agli atti del giudizio da parte resistente, non consentono di ritenere accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'apparecchiatura Sicve indicata a verbale sia stata sottoposta ad un periodico controllo in data prossima alla contestata violazione.

Alla luce di quanto esposto, alla assenza di prova certa della perfetta funzionalità del modello SICVE utilizzato e della attendibilità dei rilievi dell'apparecchiatura, in mancanza di ulteriori mezzi di prova, non sussistono a parere del Giudice prove sufficienti della violazione contestata.

Il ricorso pertanto merita di essere accolto ed annullato il verbale di contestazione per mancanza di prova ex art. 7 comma 10 D.lgs. n. 150/2011.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

In considerazione della presenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, il Giudicante ritiene corrisponda a giustizia compensare interamente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione elevato dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di P.S. in data 19/07/2017 n. Dichiaro le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Il Giudice di pace
Dr. Rita Rosa
Rita Rosa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE
DEPOSITATO IL
16 APR 2018
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Signature]

GLOBOCONSULTOR.IT